



Firmato digitalmente da
MASSIMILIANO
PASSARELLI PULA
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
ROMA:021
26441001



Massimiliano Passarelli Pula
NOTAIO

ALLEGATO "A" A RACCOLTA 6240

STATUTO di "UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE"

in breve "UE.COOP"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITA' E ASSOCIATI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione Nazionale per le Imprese Cooperative denominata "UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE", in breve "UE.COOP". L'Associazione garantisce la rappresentanza, l'assistenza, la tutela e la revisione del movimento cooperativo ed esercita sugli enti ad essa aderenti la vigilanza ed ogni altra funzione stabilita dalle leggi vigenti.

2. L'Associazione è un organismo libero e indipendente, autonomo da ogni partito politico, aperto a tutte le donne e gli uomini ed i rispettivi enti che sostengono la cooperazione quale modello di competitività, solidarietà e sussidiarietà, promozione umana e civile, riconoscendo il valore etico, sociale e umano dell'impresa. L'Associazione non ha fini di lucro.

3. L'Associazione ha la sua sede centrale in Roma.

4. L'Associazione Nazionale è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi (e cioè della propria denominazione "UE.COOP" e del proprio logo), che ne contraddistinguono le attività e le iniziative di rappresentanza, assistenza, tutela, vigilanza e revisione del movimento cooperativo in favore degli enti ad essa aderenti, a livello sia nazionale che locale.

Articolo 2 - FINALITA'

1. L'Associazione promuove lo sviluppo della cooperazione mutualistica senza fini di speculazione per favorire la più equa coesione sociale del territorio della Nazione e la libertà e dignità dell'uomo. Sono precipui scopi dell'Associazione:

a) favorire la più ampia e democratica diffusione in ambito italiano e comunitario della cooperazione a carattere di mutualità riconosciuta dall'art. 45 della Costituzione, in attuazione dei principi fondamentali del Trattato di Roma istitutivo dell'Unione europea e del Trattato di Lisbona, ovvero di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, della parità tra uomini e donne, di una crescita sostenibile e non inflazionistica, di un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, dell'elevato livello di protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità delle risorse naturali e del tenore e della qualità della vita, della coesione economica e sociale e della solidarietà tra cittadini e Stati;

b) operare affinché gli enti cooperativi aderenti adempiano

Registrato a Roma 4
il 22/12/2018
al N. 41457
serie 1T
esatti euro 200,00

in modo pieno ed effettivo la funzione di mutualità sociale che gli viene affidata dall'art. 45 della Costituzione e, senza discriminazioni di alcun genere e senza distinzioni di sesso, razza, colore della pelle e origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali (art. 21 Carta di Nizza), concorrano a realizzare il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, in una prospettiva di miglioramento costante delle condizioni di vita e spirituali della persona umana;

c) promuovere la nascita e lo sviluppo degli enti cooperativi e mutualistici, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti, anche nella forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e successive modifiche ed evoluzioni (come per es. Enti del Terzo Settore)

in armonia con le esigenze dei lavoratori, dei produttori, dei consumatori ed a servizio degli interessi generali dell'economia nazionale e locale, secondo principi di trasparenza dei mercati a tutela dei cittadini, di etica e qualità del lavoro, di integrazione sociale e pari opportunità, di sostenibilità ambientale e sociale;

d) rafforzare la competitività specifica delle cooperative aderenti e del sistema Paese in coerenza con l'ampliamento e la diversificazione dei mercati globali e locali, tenendo prioritariamente conto dei livelli essenziali delle prestazioni alla persona, dei processi di innovazione scientifica e tecnologica, della produzione di energia pulita, della integrazione di filiera dei settori di produzione nonché della promozione e commercializzazione, della costruzione di reti logistiche e distributive di beni e servizi;

e) favorire la creazione di nuova imprenditorialità e occupazione principalmente delle categorie di lavoratori svantaggiati e dei giovani, perseguendo una reale valorizzazione dei territori locali nei settori del made in Italy, specificatamente quelli agroalimentare, turismo, cultura, artigianato, ambiente, servizi;

f) promuovere l'internazionalizzazione delle cooperative attraverso programmi, progetti e iniziative di promozione delle loro attività negli Stati membri dell'Unione europea e all'estero, a partire dai settori riconducibili al made in Italy;

g) perseguire il rafforzamento del settore agricolo attraverso le iniziative di filiera corta in tutte le sue espressioni, ovvero farmer's market, botteghe degli agricoltori, vendita diretta aziendale, da intendersi quale condizione di competitività delle imprese cooperative, opportunità occupazionale e "luogo" per il benessere

complessivo dei soci cooperatori anche quali cittadini-consumatori;

h) incoraggiare l'iniziativa di attività economiche ad alta sostenibilità sociale, ambientale ed educativa e di 'nuovo welfare' ad ogni livello territoriale, ispirato ai valori europei di prossimità e comunità, con primaria attenzione alle cooperative sociali e agli ambiti dell'agricoltura sociale, dei servizi all'infanzia, dell'assistenza domiciliare e socio-sanitaria, educativa e riabilitativa a favore dei disabili e dei malati, dell'animazione culturale e sociale, dell'istruzione scolastica e della formazione, della comunicazione ed editoria, della gestione di comunità alloggio e case famiglie, con prioritaria e diretta attenzione ai diritti del bambino e dell'anziano riconosciuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali;

i) rappresentare e tutelare gli interessi delle cooperative in Italia, nell'Unione europea e all'estero nei mercati regolati democraticamente dal diritto nazionale o internazionale;

l) favorire lo sviluppo di servizi a supporto della competitività delle cooperative e dei loro associati, secondo principi di sussidiarietà e di economie di distretto e rete, con particolare riferimento all'accesso al credito, alle attività di sviluppo imprenditoriale, approvvigionamento collettivo di beni strumentali e servizi, logistica, commercializzazione e promozione, innovazione;

m) promuovere o costituire rapporti, accordi, intese e altre forme di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e sociale tra cooperative e altre forme aggregative o societarie con particolare attenzione al contratto di rete italiano ed europeo, al fine di migliorare il presidio dei mercati nell'ottica della difesa della persona e dei deboli, la capacità di sistema, i processi di informazione e di partecipazione nonché la capacità di rappresentanza;

n) promuovere e supportare la nascita, diffusione e valorizzazione di banche di credito cooperativo, rafforzandone la capacità di servizio e il rapporto con i propri soci e le comunità locali, anche come strumenti e forme di sicurezza e presidio del risparmio dei cittadini e dei lavoratori;

o) potenziare il ruolo e le politiche di contrattazione delle cooperative a favore delle imprese socie, salvaguardando e diffondendo i principi mutualistici e di autogestione tra i soci-lavoratori;

p) promuovere nel settore edilizio l'incremento del patrimonio abitativo in una logica di riqualificazione complessiva dei contesti urbani, di salvaguardia dell'ambiente, di rispetto del paesaggio, della cultura e dell'arte in tutte le loro forme coerentemente alla Convenzione europea del paesaggio;

- q) recuperare nelle aree costiere e marine del Paese la cultura economica della pesca, dell'acquacoltura e del pescaturismo attraverso il modello cooperativo che ne esalti e protegga la base associativa assicurando un maggiore coinvolgimento dei produttori ittici, e con il rafforzamento dell'aggregazione con gli altri operatori della filiera in funzione di delineare un completo itinerario di sviluppo sostenibile del settore ittico a tutela del consumatore;
- r) costituire fondi mutualistici e di garanzia per la promozione e lo sviluppo delle imprese cooperative anche ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 59/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- s) coordinare le iniziative ed il funzionamento degli enti associati per assicurare il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dei principi della cooperazione e della mutualità, agevolando i rapporti delle cooperative con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali;
- t) assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica, in base ai fondamentali principi di democrazia della cooperazione tra cui, in particolare, quelli della "porta aperta" e di "una testa un voto";
- u) assicurare agli enti associati l'esistenza e l'attività di organismi per la conciliazione di eventuali controversie tra loro;
- v) promuovere iniziative di sviluppo delle competenze cooperative e di formazione tecnica e professionale delle cooperative dei soci e amministratori degli enti aderenti nonché la formazione professionale dei quadri, dei tecnici e degli altri lavoratori addetti agli enti stessi, con particolare riferimento alle esigenze della vigilanza disciplinate dal D.lgs 2 agosto 2002, n. 220, e alla diffusione della cultura imprenditoriale secondo la recente Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2013 "Europa 2020", assicurando in questa ottica altresì la effettiva formazione degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e, in genere, di tutti i cittadini all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- w) eleggere e designare i propri rappresentanti negli organismi nei quali è ammessa o richiesta la rappresentanza del movimento cooperativo;
- x) organizzare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, economica, finanziaria e amministrativa sia per la costituzione che per il funzionamento degli enti associati, a partire dalla organizzazione e gestione di un efficiente servizio di vigilanza e revisione coerente con quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220, e di ogni altro servizio in favore dei soci e/o lavoratori.

2. Nell'interesse delle categorie rappresentate, l'Associazione stipula accordi economici, patti e contratti sindacali collettivi di ogni grado. Alla stipula di questi ultimi provvede il Presidente dell'Associazione quale legale rappresentante dell'Associazione o persona dallo stesso delegata. Gli accordi economici, i patti e i contratti collettivi sindacali stipulati dalle Associazioni Regionali (per tutti i livelli territoriali di competenza) e dalle Federazioni Settoriali saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Esecutiva dell'Associazione nazionale.

Articolo 3 - VIGILANZA SUGLI ENTI ADERENTI

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220, l'Associazione esercita altresì ogni altra funzione ad essa demandata da leggi, regolamenti ed atti dell'Amministrazione pubblica, curando lo svolgimento della vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici e alla loro conservazione nel tempo, provvedendovi attraverso la propria articolazione organizzativa centrale e periferica, nelle forme indicate dalle leggi vigenti e dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità di vigilanza, in particolare a mezzo della revisione cooperativa di cui al citato D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 e s.m.i.

Articolo 4 - REQUISITI DEI SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione, a norma dell'art. 2 del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220, tutte le forme di società cooperative ed i loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari, gli organismi associativi, le associazioni di produttori agricoli costituite secondo la vigente legislazione e le organizzazioni non-profit (O.N.L.U.S. e successive modifiche ed evoluzioni)

costituite sotto qualsiasi forma.

Può inoltre essere consentita l'adesione di società in cui partecipino in maggioranza enti cooperativi ed enti pubblici.

2. Ai fini del conseguimento degli scopi di cui all'art. 2, possono essere aggregati all'Associazione - senza diritto di voto - enti ed organismi che esplicano attività affini a quelle della cooperazione o che ne favoriscano l'incremento. Gli enti aggregati potranno usufruire di ogni forma di assistenza prevista dal presente statuto.

Articolo 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

1. Gli enti aderenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) osservare lo Statuto e i regolamenti della UE.COOP, nonché quelli delle Articolazioni Regionali territoriali (come definite al successivo art. 24) di appartenenza e delle Federazioni Settoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali, anche per quanto concerne

le condizioni per la partecipazione agli organi;

b) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della UE.COOP., nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;

c) ricevere la revisione cooperativa e il monitoraggio delegati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'UE.COOP., ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220;

d) osservare le disposizioni del Codice Etico approvato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dal Consiglio Nazionale della UE.COOP.

2. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi nella misura annuale determinata dal Consiglio Nazionale in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo nel quadro della politica contributiva determinata dall'Assemblea.

Articolo 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. Ai fini dell'ammissione all'Associazione, gli enti di cui al precedente art. 4 devono presentare la seguente documentazione alla Giunta Esecutiva:

a) domanda scritta di adesione all'Associazione inviata anche all'Associazione Regionale o all'Articolazione territoriale di cui all'art. 24, comma 3 competente, ove costituita;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) estratto della delibera dell'organo competente relativa alla richiesta di adesione all'Associazione;

d) elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali;

e) copia dell'ultimo bilancio, se in attività da oltre un anno;

f) copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio;

g) copia certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative conservato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

2. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta iscrizione al libro soci dell'Associazione Nazionale. Resta inteso che la produzione dei documenti di cui ai punti da d) a g) del comma 1 può avvenire entro 180 giorni dall'iscrizione stessa.

3. Gli enti aderenti, anche se ciò non sia stato espressamente contemplato dalle relative deliberazioni di adesione, hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione Nazionale, nonché quelli delle Articolazioni Regionali territoriali di appartenenza e delle Federazioni Settoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;

b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante

dalle disposizioni emanate dall'Associazione Nazionale, dalle Federazioni Settoriali e dalle Articolazioni Regionali territoriali di appartenenza;

c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti dell'Associazione Nazionale, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;

d) osservare le disposizioni del Codice Etico eventualmente approvato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dal Consiglio Nazionale della UE.COOP.

3. Resta inteso che, con delibera della Giunta Esecutiva, in caso di riconoscimento quale Articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale di cui al successivo art. 24 (ad eccezione delle Sezioni di cui al comma 1, lett. a del medesimo art. 24) di un ente già esistente e purché tale ente preveda in statuto tale medesimo principio (cioè il principio della contemporanea iscrizione anche all'Associazione Nazionale) o esso sia stato comunque approvato dalla rispettiva assemblea, con tale riconoscimento si intenderanno iscritte, per tutta la durata di tale riconoscimento, quali soci dell'Associazione Nazionale, le società cooperative che risultino già associate o socie di tale riconosciuta Articolazione territoriale, fatto salvo il diritto di recesso che ognuna di esse potrà formalizzare entro 60 giorni dalla data in cui le venga comunicata tale ammissione.

Articolo 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Il recesso degli enti aderenti è regolato dall'art. 24 del Codice Civile, fermo restando l'effetto immediato del recesso medesimo in caso di giusta causa, salve soltanto le eventuali pendenze patrimoniali tra l'ente receduto e l'Associazione Nazionale. Della dichiarazione di recesso prende atto l'Associazione Nazionale che ne dà comunicazione a tutte le strutture regionali e settoriali interessate.

2. L'esclusione degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari o regolamentari, non rispettino il Codice Etico, turbino la compagine sociale o arrechino pregiudizio all'organizzazione centrale e/o periferica, oltre ad ogni altro caso di esclusione previsto dalla legge, spetta alla Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

3. Quando non è preventivamente comunicata alla Giunta Esecutiva e approvata, l'adesione ad altre organizzazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e ad associazioni che siano in contrasto con quelle dell'Associazione, comporta il provvedimento di esclusione da parte dell'Associazione.

4. Il recesso e l'esclusione di un ente aderente

dall'Associazione Nazionale comporta di diritto, rispettivamente, il recesso e l'esclusione di tale ente dall'Associazione Regionale di cui al successivo art. 26 alla quale esso sia eventualmente iscritto.

5. Il recesso e l'esclusione di un ente aderente dall'Associazione Regionale di cui al successivo art. 26, alla quale esso sia eventualmente iscritto, comporta di diritto la decadenza del medesimo ente dall'Associazione Nazionale.

6. L'appartenenza all'Associazione Nazionale implica e attesta anche il consenso sin da subito rilasciato e manifestato, da parte di tutti gli enti aderenti aventi sede in una Regione nella quale non sia stata ancora costituita un'Associazione Regionale di cui al successivo art. 26, per l'adesione dei medesimi enti anche a tale Associazione Regionale (regolata secondo il modello tipo di statuto approvato e reso conoscibile dalla Giunta Esecutiva), nel caso in cui quest'ultima dovesse essere in futuro costituita. Pertanto e per chiarezza, laddove dovesse essere costituita un'Associazione Regionale, agli enti aderenti aventi sede nella relativa Regione, verrà comunicata la loro avvenuta iscrizione alla citata Associazione Regionale, fatto salvo il diritto dei medesimi enti di recedere dalla UE.COOP entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 devono ritenersi applicabili, mutatis mutandis, anche alle Articolazioni territoriali di cui al successivo art. 24, comma 3 del presente Statuto.

Articolo 8 - IMPRESE SOCIALI

1. Laddove previsto dalla normativa applicabile, potrà essere consentita l'adesione ad UE.COOP. di enti aventi la qualifica di impresa sociale diversi dalle cooperative. In tal caso, per quanto riguarda i relativi obblighi e le procedure di ammissione, di recesso e di esclusione, si applicheranno alle predette imprese sociali, mutatis mutandis e nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli articoli 5 (ad eccezione del comma 1 lett. c), 6 (ad eccezione del comma 1, lett. g) e 7 del presente Statuto.

2. L'Associazione potrà esercitare l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese sociali aderenti, ai sensi dell'art. 15, comma 3 e ss. del D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017 e s.m.i., provvedendovi attraverso la propria articolazione organizzativa centrale e periferica, nelle forme e modalità indicate dalle leggi vigenti e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale Autorità di vigilanza ai sensi del succitato decreto (fermo restando e fatte salve le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico ed il suo coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le imprese sociali costituite sotto forma di cooperative), non appena saranno

emanati i decreti e i provvedimenti di cui all'art. 15, comma 4 e 5 del D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e, in generale, non appena sarà completata l'intera normativa al riguardo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entreranno in vigore non appena saranno emanati i suddetti decreti e provvedimenti di cui all'art. 15, comma 4 e 5 del D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e, in generale, non appena sarà completata l'intera normativa al riguardo.

4. La Giunta Esecutiva è autorizzata ad introdurre gli emendamenti, le integrazioni e le modifiche al presente Statuto che si dovessero rendere necessari in conseguenza del completamento e dell'entrata in vigore della predetta normativa, al fine di rendere il presente Statuto conforme alla medesima.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione Nazionale:

1. Assemblea Nazionale;
2. Consiglio Nazionale;
3. Presidente Nazionale;
4. Giunta Esecutiva;
5. Presidente Onorario se nominato;
6. Collegio Sindacale;
7. Collegio dei Probiviri.

CAPO I

Articolo 10 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Nazionale è composta da:

- a) il Presidente Nazionale pro-tempore;
- b) i Rappresentanti pro-tempore delle Sezioni Regionali relative alle regioni dove non sia stata costituita una Associazione Regionale;
- c) i Presidenti pro-tempore delle Associazioni Regionali e delle altre entità di cui all'art. 24, comma 3, ove costituite;
- d) i Delegati degli enti aderenti, di cui ai commi seguenti.

2. I Delegati all'Assemblea Nazionale sono nominati, secondo le disposizioni previste dal regolamento assembleare della UE.COOP, come segue:

- in ciascuna regione in cui sia presente una Sezione Regionale ai sensi del successivo articolo 25 del presente statuto: dagli enti aderenti facenti parte della relativa Sezione, riuniti in un'apposita adunanza;
- in ciascuna regione o diverso ambito territoriale in cui sia costituita un'Associazione Regionale o una diversa entità di cui all'art. 24, comma 3 del presente statuto: dagli enti aderenti facenti parte della relativa Associazione, riuniti in un'apposita assemblea.

3. Alle adunanze ed assemblee di cui al comma precedente, partecipa, con funzioni di segretario, un delegato della UE.COOP appositamente incaricato dalla Giunta Esecutiva.

4. Il numero dei Delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna Articolazione territoriale è fissato nel regolamento assembleare della UE.COOP, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del loro fatturato e del capitale sottoscritto.

5. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente più anziano di età presente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro di Consiglio Nazionale più anziano d'età) ed elegge nel proprio seno la Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione elettorale. L'Assemblea Nazionale procede altresì alla nomina, anche tra i non componenti della stessa, di un proprio segretario, salvo i casi in cui tale ruolo sia svolto da un notaio.

6. I rappresentanti delle Federazioni Settoriali Nazionali di cui al successivo articolo 27, ove costituite, partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione al quale spettano, in particolare, le seguenti competenze:

- a) determinare l'indirizzo generale del movimento cooperativo e mutualistico nazionale in relazione alle finalità dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente Nazionale tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto;
- c) eleggere, sempre tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto, i membri della Giunta Esecutiva, fra cui massimo quattro Vice Presidenti (di cui un Vice Presidente Vicario);
- d) approvare l'indirizzo della politica contributiva stabilendone la regolamentazione generale;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) eleggere il Collegio Sindacale e il Collegio dei Provirati, ed i rispettivi Presidenti;
- g) determinare il compenso da corrispondere ai Sindaci;
- h) revocare il mandato al Presidente Nazionale, ai Vice Presidenti o ai membri della Giunta Esecutiva, con delibera e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
- i) deliberare in ordine al Presidente Onorario.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Consiglio Nazionale stabilisce la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, alla cui

convocazione provvede il Presidente dell'Associazione.

2. L'avviso di convocazione e il regolamento dell'Assemblea discusso e approvato dal Consiglio Nazionale dovranno essere inviati alle Articolazioni territoriali e agli enti aderenti almeno novanta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

3. La convocazione dovrà avvenire tramite posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma.

4. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni e, in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno o quando sia fatta apposita richiesta motivata da almeno un decimo degli enti associati.

Articolo 13 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE VOTAZIONI

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'assemblea aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, che può aver luogo trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto possono essere adottate soltanto se sono rappresentati almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto, i cui poteri siano debitamente notificati alla Commissione per la verifica dei poteri.

3. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione Nazionale, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti determinati come al comma precedente.

4. Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.

5. I componenti l'Assemblea non possono farsi rappresentare nell'Assemblea Nazionale mediante delega da altri componenti.

CAPO II

Articolo 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- b) i Rappresentanti pro-tempore delle Sezioni Regionali, ove nominati, relative alle regioni dove non sia stata costituita una Associazione Regionale;
- c) i Presidenti pro-tempore delle Associazioni Regionali e delle Articolazioni territoriali di cui all'art. 24, comma 3, ove costituite;
- d) i Membri della Giunta Esecutiva.

2. Se viene a mancare la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea Nazionale.

3. I rappresentanti di ciascuna delle Federazioni Settoriali Nazionali, di cui al successivo art. 27, ove costituite, partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

Articolo 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario;
- b) stabilire la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- c) determinare la misura annuale dei contributi associativi ordinari e quelli straordinari sulla base degli indirizzi della politica contributiva deliberati dall'Assemblea Nazionale;
- d) assumere le decisioni programmatiche in ordine alle scelte assembleari;
- e) determinare i criteri relativi ai compensi, alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza;
- f) predisporre e approvare il Regolamento assembleare e gli ulteriori eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- g) approvare la costituzione delle Federazioni settoriali e delle Associazioni Regionali, su proposta della Giunta Esecutiva;
- h) ratificare il Codice Etico approvato dalla Giunta Esecutiva;
- i) esercitare tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.

Articolo 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale viene convocato mediante avviso scritto da comunicarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei suoi componenti. Il Consiglio Nazionale si intende ugualmente e validamente tenuto qualora, anche in assenza di apposita convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti con e senza diritto di voto e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, sempre che nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia possibile l'identificazione dei partecipanti.

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Rappresenta l'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. Sorveglia che le deliberazioni di detti organi abbiano piena e pronta applicazione. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione e ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria e amministrativa o in qualsiasi sede

e grado di giurisdizione. Il Presidente può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri ai Vice Presidenti.

2. Il Presidente cessa dalla carica nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 31.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza o impedimento del/dei Vicepresidente/i, le funzioni presidenziali vengono assunte, fermo restando quanto previsto nell'art. 10 comma 5, dal membro di Giunta più anziano d'età.

4. In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente dell'Associazione, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età presente (o, in mancanza, dal membro di Giunta più anziano d'età fermo restando quanto previsto nell'art. 10 comma 5) che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio alcuno l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. L'accettazione della carica di Presidente dell'Associazione Nazionale determina la decadenza dello stesso dalla carica di Rappresentante o Presidente pro-tempore di Articolazione territoriale.

CAPO III

Articolo 18- COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da otto a dodici membri, tra cui i Vicepresidenti. I membri della Giunta durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. I membri della Giunta decadono nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 31. I membri di Giunta, cessati dalla carica a qualsiasi titolo, sono sostituiti, salvo che non vi provveda alla nomina direttamente l'Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale mediante cooptazione nell'ambito dei componenti l'Assemblea che aveva provveduto a nominare la Giunta in carica.

3. I membri cooptati o nominati durante l'esercizio restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.

4. Le sedute della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro di Giunta più anziano d'età. La Giunta Esecutiva nomina, anche tra i non componenti di tale organo, un proprio segretario.

5. La Giunta si riunisce tutte le volte che il Presidente lo

ritenga opportuno o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione tramite posta ordinaria o raccomandata, o posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma, è effettuata a cura del Presidente Nazionale, mediante avvisi scritti inviati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine indicato potrà essere ridotto a due giorni. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. La Giunta si intende ugualmente e validamente tenuta qualora, anche in assenza di apposita convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti, sempre che nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti.

Articolo 19 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Associazione, cui sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea ed al Consiglio Nazionale. In via esemplificativa e non tassativa alla Giunta sono riservati i seguenti specifici compiti:

- 1) dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
- 2) definire la pianta organica della struttura dell'Associazione Nazionale, adottando i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli disciplinari;
- 3) provvedere alla convocazione delle adunanze delle Sezioni Regionali ai sensi del successivo art. 25;
- 4) stabilire le disposizioni contabili e amministrative da impartire alle Associazioni Regionali allo scopo di conseguire uniformità nelle rispettive gestioni e nel controllo delle entrate e delle spese delle stesse, e vigilare sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- 5) designare i rappresentanti dell'Associazione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- 6) valutare e accettare le domande di ammissione a socio degli Enti Cooperativi e degli altri enti richiedenti di cui all'art. 4;
- 7) esercitare, limitatamente alle lettere b) e c) dell'art. 15 del presente statuto, i poteri del Consiglio Nazionale in caso di necessità e urgenza, con l'obbligo di proporre il provvedimento adottato alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva;
- 8) esercitare le attribuzioni demandate dal presente

statuto, da leggi e regolamenti, vigilando che le Sezioni Regionali Articolazioni territoriali rispettino le disposizioni dei rispettivi statuti, regolamenti di funzionamento e le direttive dell'Associazione Nazionale in materia e che le Associazioni Regionali rispettino le disposizioni dei rispettivi statuti e le direttive dell'Associazione Nazionale in materia;

9) attuare provvedimenti inerenti le Articolazioni Regionali territoriali e/o le Federazioni Settoriali ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27;

10) escludere dall'Associazione a tutti i livelli gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 7;

11) predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario, con relativa relazione accompagnatoria, ed il bilancio preventivo dell'Associazione, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale;

12) approvare gli statuti delle Associazioni Regionali di cui all'articolo 24 comma 1 e delle altre Articolazioni territoriali di cui all'articolo 24 commi 2 e 3, così come predisposti sulla base di modelli-tipo precedentemente elaborati e approvati dalla medesima Giunta, oltre che le eventuali successive modifiche;

13) approvare i regolamenti di funzionamento delle Sezioni Regionali e le loro eventuali successive modifiche;

14) approvare i regolamenti di funzionamento delle Federazioni Settoriali e le loro eventuali successive modifiche;

15) esercitare le deleghe conferite dal Consiglio Nazionale;

16) esercitare tutti gli altri compiti attribuiti alla Giunta dal presente Statuto.

2. La Giunta Esecutiva può delegare i propri compiti, o parte di essi, al Presidente Nazionale e/o ad uno o più dei suoi componenti e/o ad un comitato costituito al suo interno (con eventuale previsione di una successiva ratifica da parte della medesima Giunta Esecutiva),

ivi compreso il potere di adottare, in caso di necessità e urgenza, eventuali provvedimenti di commissariamento delle Articolazioni territoriali (ad eccezione delle Articolazioni territoriali di cui all'art. 24, comma 3, costituite sotto forma di società cooperativa) e delle Federazioni Settoriali di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del presente statuto.

Art. 20 - PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario scelto tra personalità particolarmente meritevoli, che si siano distinte per il proprio impegno nei confronti dell'Associazione con funzioni esclusivamente rappresentative.

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione negli eventi istituzionali su delega del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva o del Comitato Esecutivo.

Il Presidente Onorario cessa dal proprio incarico per rinuncia, ovvero con delibera dell'Assemblea o designazione di un altro Presidente Onorario. In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione e dei principi enunciati dallo Statuto e dal Codice Etico.

Articolo 21 - MODIFICHE STATUTARIE

La Giunta Esecutiva è autorizzata ad introdurre gli emendamenti allo Statuto e le modifiche statutarie che venissero richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dagli organi competenti, o dalle Autorità Governative ai fini del riconoscimento e/o del mantenimento della personalità giuridica o del riconoscimento ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 2 agosto 2002, n. 220.

CAPO IV

Articolo 22 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale che designa il Presidente tra i membri effettivi. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge. I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei Sindaci vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione accertando, con verifiche trimestrali, la regolare tenuta della contabilità. Predispone apposita relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico finanziario redatto dalla Giunta Esecutiva, da presentare al Consiglio Nazionale.

3. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente da diramarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Sindaco che non si presenta a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'incarico e subentra il primo sindaco supplente.

4. I Sindaci debbono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale. I Sindaci che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale decadono automaticamente. I Sindaci possono altresì partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

5. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti.

Articolo 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese. Per l'attività svolta nella soluzione delle singole controversie ad essi demandate sono corrisposti i compensi previsti dalla legge o, in mancanza, dall'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri esamina e decide in veste di bonario conciliatore su tutte le controversie, relative ai rapporti associativi, che possono sorgere tra l'Associazione e gli associati ovvero tra questi ultimi, nonché sui ricorsi relativi alla mancata accettazione delle domande di adesione e sui ricorsi eventualmente presentati dagli organismi o enti esclusi o dichiarati decaduti e su ogni altra materia ad essi devoluta dal presente statuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa da - o nei confronti di - Consiglieri, membri della Giunta Esecutiva, Sindaci e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle contestazioni di deliberazioni dell'Assemblea Nazionale.

4. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza purché sia assicurata l'identificazione dei partecipanti.

5. Le controversie di cui ai commi precedenti, non risolte amichevolmente dal Collegio dei Probiviri entro 90 giorni dal ricorso a tale organo, sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24 - ARTICOLAZIONI REGIONALI ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. L'organizzazione A livello territoriale, di UE.COOP è articolata:

a) in Sezioni Regionali;

b) in Associazioni Regionali, laddove ciò sia imposto dalla legislazione della relativa Regione o sia ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale della UE.COOP, secondo anche la forma associativa o societaria prevista dalla disciplina applicabile.

2. La Giunta Esecutiva può, su istanza dell'Articolazione territoriale competente per territorio, autorizzare e disciplinare la costituzione di Articolazioni di ambito provinciale o interprovinciale.

3. Ove previsto dalla vigente normativa, in relazione al precedente comma 1, punto b), il Consiglio Nazionale di

UE.COOP può riconoscere, come proprie Articolazioni territoriali, strutture diverse dalle Associazioni Regionali di cui al medesimo punto b), nel rispetto e in conformità alla specifica disciplina applicabile; ove si tratti di articolazioni sotto forma di società cooperativa, la relativa attività di vigilanza su di esse si espleta ai sensi della disciplina applicabile.

Il Consiglio Nazionale della UE.COOP, su proposta della Giunta Esecutiva, può riconoscere, come organizzazione territoriale ed in alternativa alle Sezioni Regionali e alle Associazioni Regionali, entità societarie di natura cooperativa di carattere regionale o di carattere provinciale. Resta inteso che In tale caso, le norme del presente statuto relative alle Associazioni Regionali debbono intendersi applicabili, mutatis mutandis, anche a tali possibili forme ed alternative strutture territoriali, provinciali e/o di carattere societario, nei limiti di quanto compatibile e fatte salve nel rispetto e compatibilmente con le disposizioni di legge a queste ultime applicabili.

Articolo 25 - SEZIONI REGIONALI

1. L'organizzazione periferica della UE.COOP è normalmente costituita da Sezioni Regionali prive di autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, alle quali partecipano i legali rappresentanti degli enti aderenti a UE.COOP aventi sede nella relativa Regione. Sono compiti delle Sezioni Regionali la promozione delle iniziative e delle attività di interesse comune tra gli enti aderenti esistenti nella Regione. Tali Sezioni esprimono le indicazioni del movimento nei riguardi degli enti regionali per la programmazione. Nel rispetto degli indirizzi degli Organi nazionali di UE.COOP, le Sezioni Regionali hanno, in particolare, compiti relativi alla promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative, oltre che all'individuazione di idonee azioni di supporto agli enti aderenti. A tal proposito, le Sezioni Regionali potranno operare a favore delle cooperative associate e degli altri enti aderenti. Le Sezioni Regionali dovranno inoltre favorire attività di proselitismo nei confronti di enti cooperativi. Le Sezioni Regionali dovranno favorire e garantire la più ampia partecipazione di ciascun ente aderente alle attività svolte in ambito regionale e nazionale, nell'interesse di ciascun sodalizio. Ogni Sezione Regionale dovrà, in ogni caso, nell'espletamento dei predetti compiti, uniformarsi alle direttive impartite dall'Associazione Nazionale.

2. Ciascuna delle predette Sezioni Regionali è disciplinata da un regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP in conformità allo statuto dell'Associazione Nazionale, degli eventuali regolamenti e

del Codice Etico della medesima Associazione Nazionale. Anche le eventuali successive modificazioni dei predetti regolamenti di funzionamento sono approvate dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP.

3. Gli enti aderenti facenti parte di una Sezione Regionale nominano al loro interno, nei casi previsti dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP, un Rappresentante della medesima Sezione, che entra a far parte, in qualità di componente, del Consiglio Nazionale della UE.COOP.

4. I Rappresentanti delle Sezioni Regionali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

5. La Giunta Esecutiva della UE.COOP convoca, in ciascuna Regione, le adunanze delle Sezioni Regionali: (i) per la nomina dei relativi Rappresentanti; (ii) a seguito della convocazione dell'Assemblea Nazionale, per la discussione sulle materie all'ordine del giorno della medesima, su eventuali mozioni da presentare in relazione ad esse e su eventuali proposte da avanzare in relazione ai programmi della UE.COOP, nonché per la nomina dei Delegati a partecipare alla medesima Assemblea Nazionale; (iii) in tutti gli altri casi in cui ciò sia ritenuto opportuno dalla medesima Giunta Esecutiva della UE.COOP.

6. Le predette adunanze delle Sezioni Regionali sono convocate mediante posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma.

7. Alle predette adunanze partecipa altresì, con funzioni di segretario, un delegato della UE.COOP appositamente incaricato dalla Giunta Esecutiva.

8. Per ciascuna adunanza delle Sezioni Regionali deve essere redatto un resoconto della medesima, che dovrà essere recapitato (brevi manu, per fax o per posta elettronica), entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima adunanza, alla Giunta Esecutiva della UE.COOP.

9. Ogni ente aderente avrà diritto di partecipare alle predette adunanze e di esprimere il proprio voto secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 15, lett. f), del presente statuto, o dal regolamento di sezione (che potranno prevedere specifiche condizioni quali per es. la regolarità del socio nel pagamento dei contributi associativi). Fermo restando quanto precede, ogni ente aderente avrà diritto di voto nelle predette adunanze in misura variabile sulla base dei parametri e secondo le altre condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 15, lett. f), del presente statuto, o nel regolamento di sezione (per es. sulla base del fatturato, del capitale sottoscritto e del numero di soci dell'ente aderente).

10. L'Associazione Nazionale può disporre accertamenti e verifiche nei confronti delle Sezioni Regionali e queste sono tenute ad accettarli. Se sono riscontrate insufficienze o difficoltà organizzative di una Sezione Regionale, la

Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale ha facoltà di nominare un Responsabile pro-tempore della Sezione in questione (in sostituzione o in affiancamento al Responsabile come sopra nominato) incaricato di risolvere i problemi riscontrati.

11. Contro il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale.

Articolo 26 - ASSOCIAZIONI REGIONALI

1. Laddove sia imposto dalla legislazione regionale o sia ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale, l'organizzazione periferica della UE.COOP è costituita da Associazioni Regionali, dotate di autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa (nei limiti compatibili con le disposizioni generali della medesima UE.COOP), costituite e composte dai legali rappresentanti degli enti aderenti a UE.COOP aventi sede nella relativa Regione.

2. La costituzione di un'Associazione Regionale della UE.COOP deve essere riconosciuta ed approvata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva.

3. Sono compiti delle Associazioni Regionali la promozione delle iniziative e delle attività di interesse comune tra gli enti aderenti esistenti nella Regione. Le Associazioni Regionali esprimono le indicazioni del movimento nei riguardi degli enti regionali per la programmazione. Nel rispetto degli indirizzi degli Organi nazionali di UE.COOP, le Associazioni Regionali hanno, in particolare, compiti relativi alla promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative, oltre che all'individuazione di idonee azioni di supporto agli enti aderenti. A tal proposito, le Associazioni Regionali potranno operare a favore delle cooperative associate e degli altri enti aderenti. Le Associazioni Regionali dovranno inoltre favorire attività di proselitismo nei confronti di enti cooperativi. Le Associazioni Regionali dovranno favorire e garantire la più ampia partecipazione di ciascun ente aderente alle attività svolte in ambito regionale e nazionale, nell'interesse di ciascun sodalizio. Ogni Associazione Regionale dovrà, in ogni caso, nell'espletamento dei predetti compiti, uniformarsi alle direttive impartite dall'Associazione Nazionale.

4. Le Associazioni Regionali, riconosciute e approvate dal Consiglio Nazionale ai sensi del presente articolo, assumono la denominazione abbreviata "UE.COOP" seguita dalla indicazione della Regione di competenza. Le Associazioni Regionali adottano il logo UE.COOP nel rispetto dell'articolo 1 del presente statuto, delle direttive e delle deliberazioni nazionali assunte a tale riguardo.

5. Le Associazioni Regionali rappresentano l'Associazione

Nazionale nella propria Regione e vi esplicano i compiti che essa svolge in campo nazionale, in armonia con lo statuto, i programmi e le direttive stabiliti dall'Assemblea Nazionale, fermo restando che la vigilanza sulle cooperative ad esse associate è svolta dall'Associazione Nazionale, salvo il caso in cui l'espletamento della medesima attività da parte dell'Associazione Regionale sia obbligatoria o consentita dalla normativa applicabile.

6. Le Associazioni Regionali, pur rimanendo soggettivamente distinte e giuridicamente e patrimonialmente responsabili per le obbligazioni da esse assunte, sono tenute a rispettare le deliberazioni e le direttive dell'Associazione Nazionale. Per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci delle Associazioni Regionali sono trasmessi all'Associazione Nazionale entro cinque giorni dalla loro approvazione.

7. Gli statuti delle Associazioni Regionali, deliberati dalle rispettive assemblee, regolano l'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni Regionali stesse. Detti statuti devono conformarsi allo statuto dell'Associazione Nazionale e le norme in essi contenute non possono essere contrarie alle norme dello statuto, agli eventuali regolamenti e al Codice Etico della medesima Associazione Nazionale nonché al modello tipo di statuto predisposto e approvato dalla Giunta. Gli statuti delle Associazioni Regionali e le loro successive modificazioni devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale.

8. Gli enti aderenti facenti parte di un'Associazione Regionale nominano al loro interno il Presidente di quest'ultima, che entra a far parte, in qualità di componente, del Consiglio Nazionale della UE.COOP.

9. A seguito della convocazione dell'Assemblea Nazionale, i Presidenti delle Associazioni Regionali convocano le relative Assemblee, nel rispetto anche del relativo statuto sociale, per la discussione sulle materie all'ordine del giorno della medesima, su eventuali mozioni da presentare in relazione ad esse e su eventuali proposte da avanzare in relazione ai programmi della UE.COOP, nonché per la nomina dei Delegati a partecipare alla medesima Assemblea Nazionale.

10. Alle Assemblee Regionali di cui al comma precedente partecipa altresì, con funzioni di segretario, un delegato della UE.COOP appositamente incaricato dalla Giunta Esecutiva. Per ciascuna di tali Assemblee Regionali, inoltre, deve essere redatto un verbale della medesima, che dovrà essere recapitato (brevi manu, per fax o per posta elettronica), entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima Assemblea, alla Giunta Esecutiva della UE.COOP.

11. Ogni ente aderente avrà diritto di partecipare alle Assemblee Regionali e di esprimere il proprio voto secondo

quanto previsto dal relativo statuto (che potrà prevedere specifiche condizioni quali per es. la regolarità del socio nel pagamento dei contributi associativi). Fermo restando quanto precede, ogni ente aderente avrà diritto di voto nelle predette assemblee nella misura e secondo quanto previsto dal relativo statuto.

12. L'Associazione Nazionale può disporre accertamenti e verifiche nei confronti delle Associazioni Regionali e queste sono tenute ad accettarli. Se sono riscontrate insufficienze o difficoltà organizzative di un'Associazione Regionale, la Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale ha facoltà di nominare un Responsabile pro-tempore dell'Associazione in questione (in sostituzione o in affiancamento al Presidente regionale come sopra nominato) incaricato di risolvere i problemi riscontrati.

13. Nei casi più gravi, la Giunta Esecutiva ha facoltà di sciogliere gli organi sociali dell'Associazione Regionale e di nominare un commissario con il compito di rimuovere le irregolarità e le disfunzioni. Quest'ultimo, entro il periodo di tempo stabilito dalla stessa Giunta, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dell'Associazione Regionale per la ricostituzione degli organi sociali.

14. Qualora la Giunta Esecutiva valuti che le irregolarità o le disfunzioni siano tali da non poter essere eliminate da una gestione commissariale, propone al Consiglio Nazionale di revocare la rappresentanza dell'Associazione Nazionale nel territorio di pertinenza, dandone avviso agli enti aderenti ed agli enti pubblici e privati interessati, al fine di ricostituire l'Associazione Regionale su nuove basi. In caso di revoca della rappresentanza, l'Associazione Regionale non potrà più utilizzare la denominazione e il logo della UE.COOP.

15. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale.

16. Il presente articolo si applica, nei limiti della compatibilità, anche alle Articolazioni territoriali di cui al precedente art. 24, comma 3 (salvo quanto previsto al successivo comma) fermo restando che, qualora si tratti di entità di diversa portata territoriale, i riferimenti alla Regione devono intendersi applicati, mutatis mutandis, al medesimo diverso territorio.

17. Resta inteso che le disposizioni del presente articolo e del presente Statuto, relative alla facoltà della Giunta Esecutiva, nei casi di gravi irregolarità o disfunzioni, di nominare un Rappresentante pro tempore o di sciogliere gli organi sociali dell'Associazione Regionale e di nominare un commissario con il compito di rimuovere le irregolarità e le disfunzioni, non sono applicabili alle Articolazioni

territoriali di cui al precedente art. 24, comma 3, costituite in forma di cooperativa. In tali casi, ferme restando le forme di vigilanza ed intervento in caso di irregolarità previste dalla disciplina applicabile sarà pertanto possibile procedere, nei confronti delle predette Articolazioni territoriali, direttamente alla revoca della rappresentanza dell'Associazione Nazionale nel territorio di pertinenza, ai sensi del precedente comma 14.

18. In relazione all'autonomia prevista nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, per quanto riguarda la legislazione cooperativistica e la vigilanza sugli enti cooperativi, apposite convenzioni possono disciplinare le adesioni, le revisioni e i rapporti organizzativi relativi alle Articolazioni territoriali di cui all'art. 24, comma 1 lett. b e comma 3, ed eventuali deroghe in materia di statuti. Tali convenzioni e le loro modificazioni devono essere approvate dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 27 - FEDERAZIONI SETTORIALI

1. Gli enti aderenti all'Associazione, per il tramite dei livelli territoriali, si raggruppano in Federazioni Settoriali Nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività.

2. Spetta al Consiglio Nazionale dell'Associazione autorizzare e deliberare in ordine alla costituzione delle Federazioni Settoriali.

3. In particolare, le Federazioni Settoriali possono essere costituite quali articolazioni interne all'Associazione Nazionale, disciplinate sulla base di un regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP.

4. Le eventuali modifiche ai regolamenti di funzionamento delle Federazioni Settoriali devono essere anch'esse approvate dalla Giunta Esecutiva della UE.COOP.

5. I regolamenti di funzionamento delle Federazioni Settoriali Nazionali devono riportare le norme dello statuto dell'Associazione Nazionale che disciplinano le Federazioni stesse.

6. Spetta alle Federazioni, nell'ambito delle direttive generali dell'Associazione Nazionale e in applicazione dei rispettivi regolamenti di funzionamento, determinare le linee di azione del rispettivo settore, curare la promozione e il potenziamento degli enti aderenti per i relativi settori di attività, assistere questi ultimi a livello tecnico ed economico, rappresentarli, con l'intervento dell'Associazione, a tutti i livelli, nella stipulazione di accordi o di contratti nazionali collettivi di lavoro.

7. Le Federazioni Settoriali hanno la responsabilità delle decisioni adottate per il settore, sulla base degli indirizzi e dei programmi delineati dagli organi statuari competenti dell'Associazione Nazionale.

8. Potrà essere autorizzata la formazione di Federazioni

Settoriali Regionali e/o Interprovinciali e/o Provinciali su proposta delle Federazioni Nazionali di settore e previa approvazione dei relativi regolamenti e delle connesse strutture funzionali da parte della Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale.

9. L'Associazione Nazionale può disporre accertamenti e verifiche nei confronti delle Federazioni Settoriali e queste sono tenute ad accettarli. In casi di irregolarità o di constatata persistente inefficienza e/o inerzia organizzativa di una Federazione Settoriale a tutti i livelli (Nazionale; Regionale, Provinciale e/o Interprovinciale), la Giunta Esecutiva ha facoltà di nominare un delegato nazionale (in sostituzione o in affiancamento al Presidente della Federazione) incaricato di risolvere i problemi riscontrati.

10. In casi particolarmente gravi, la Giunta Esecutiva potrà sciogliere gli organi della Federazione Settoriale e nominare un commissario ad acta con il compito di compiere gli atti specificamente a lui attribuiti dalla Associazione Nazionale.

11. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale.

12. Le Federazioni Settoriali eleggono i loro rappresentanti a norma dei propri regolamenti di funzionamento, che devono essere uniformi a quelli dell'Associazione Nazionale.

TITOLO IV

GESTIONE, ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

2. Entro i mesi di maggio e di dicembre di ogni anno la Giunta Esecutiva sottopone al Consiglio Nazionale, rispettivamente, il rendiconto economico finanziario e il bilancio di previsione.

3. Gli enti aderenti che recedano e che siano esclusi dall'Associazione, o che cessino comunque di farne parte, non possono richiedere le quote, annuali o straordinarie, versate e non hanno diritto alcuno nel suo patrimonio.

Articolo 29 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote d'iscrizione, contributi associativi, ordinari, integrativi e straordinari stabiliti in base alle norme del presente statuto, e dai contributi per servizi corrisposti agli enti aderenti;

b) contributi obbligatori per legge;

c) interessi attivi e rendite patrimoniali;

d) somme incassate per gli atti di liberalità o per altro titolo.

2. Le quote e i contributi associativi di cui alla lettera

a) non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 30 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, regolarmente inventariati. L'inventario dovrà essere presentato in allegato al rendiconto economico finanziario annuale.

2. Durante la vita dell'Associazione il patrimonio, le riserve e gli eventuali avanzi di gestione non potranno essere devoluti o distribuiti agli associati, neppure indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

INCOMPATIBILITA', DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 31 - INCOMPATIBILITA'

1. Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono incompatibili con la carica o con la presentazione della candidatura alla carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale, di Sindaco, con l'appartenenza ad organi direttivi o esecutivi dei partiti politici o con la direzione di uffici dei partiti.

2. Ogni causa di incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

Articolo 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento della UE.COOP, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo deve essere devoluto: (i) ad altra associazione avente finalità analoghe e/o (ii) ad enti cooperativi e mutualistici (consorzi e società) già aderenti alla UE.COOP, designati e scelti dall'Assemblea stessa o anche da istituti di studio, formazione ed informazione cooperative e/o (iii) a fini di pubblica utilità, adottando tutte le procedure previste dalla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della UE.COOP potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dalla Giunta Esecutiva e da approvarsi dal Consiglio Nazionale.

FIRMATO:

GHERARDO COLOMBO

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validita' fino al 15 settembre 2020.

Roma, Via di Porta Pinciana n. 34, 14 (quattordici) gennaio 2019 (duemiladiciannove) .

File Firmato Digitalmente dal
Notaio Massimiliano Passarelli Pula